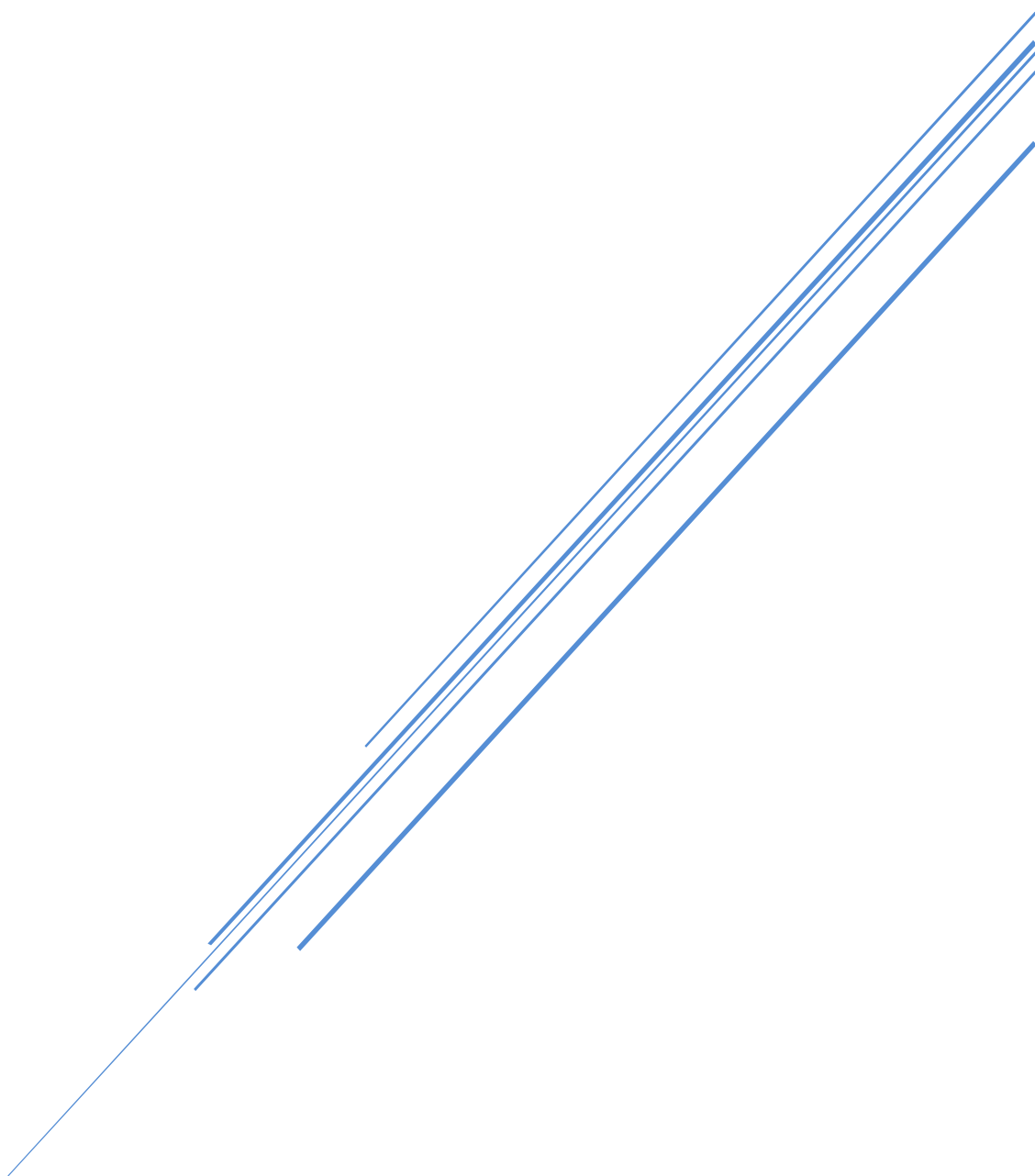


MESSAGGIO MUNICIPALE 05/2024

Modifica Regolamento dei cimiteri comunali.



COMUNE DI BLENIO

**Modifica Regolamento dei cimiteri comunali.**

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

Abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione alcune modifiche del Regolamento dei cimiteri comunali.

Come noto le inumazioni e il deposito delle ceneri dei defunti sottostanno alla concessione di uno spazio presso i cimiteri comunali. La durata di tali concessioni è definita, a seconda del luogo di sepoltura, tramite l'articolo 8 del regolamento dei cimiteri comunali.

Attualmente, scaduto il suddetto periodo e in caso di necessità, si rende necessaria l'esumazione ordinaria (Art. 13) con l'eliminazione dei relativi riferimenti al defunto. Nel caso in cui dovessero emergere resti di salme, questi verrebbero seppelliti nella medesima tomba a maggior profondità (Art. 15), non è però previsto alcun contrassegno che indichi la presenza del defunto che ha occupato lo spazio in precedenza.

Per ovviare a quanto precede, è uso creare degli spazi appositi, definiti ossari, in cui depositare i resti da esumazioni ordinarie; attualmente il solo cimitero di Ghirone ne è provvisto.

Il regolamento dei cimiteri comunali, nella sua forma attuale non prevede alcun articolo che disciplini l'uso degli ossari. Con queste modifiche viene colmata tale lacuna.

Qui di seguito trovate gli articoli che vengono modificati:

Art. 8 – Suddivisione dei cimiteri, periodo di concessione e prolunghi
Nuovo e) Ossario comunale 1) Negli ossari comunali vengono depositati tutti i resti provenienti da esumazioni avvenute nei rispettivi cimiteri (Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre), a meno che gli eredi non diano indicazioni diverse. Vengono depositate anche ceneri da cremazioni su richiesta degli eredi. L'iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati è facoltativa e i relativi costi sono a carico degli eredi. I costi relativi alla deposizione nell'ossario comunale sono assunti dal Comune. 2) L'ossario comunale non ha scadenza. Qualora si presentasse la necessità di nuovi spazi, il Municipio può procedere ad eventuali cremazioni di resti presenti nell'ossario inglobando tutti i resti e non singolarmente. Le spese di tale operazione sono a carico del Comune.
Art. 15 – Stato dei resti e collocazione
Quando, in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme, gli stessi saranno depositati nell'ossario secondo indicazione dell'articolo 8. Richieste particolari saranno decise di volta in volta dal Municipio.

Sulla base di quanto precede, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler approvare il presente messaggio ed a voler

risolvere:

1. È approvata la modifica dell'articolo 8 del Regolamento dei cimiteri comunali.
2. Il Regolamento modificato entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

Con stima.

La sindaco: C. Boschetti Straub



Per il Municipio



Il segretario: S. Bruni



Allegati:

- Regolamento cimiteri attualmente in vigore

Olivone, 16 settembre 2024

Commissione preposta: **LEGISLAZIONE**